



PIANO
REGOLATORE
COMUNALE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

Comune di Bellinzago



VARIANTE art. 16bis n. 21/2018
ai sensi della L.R. 56/1977 s.m.i.

adozione Delibera Consiglio Comunale n. del

approvazione Delibera Consiglio Comunale n. del

elaborato

VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Controdeduzioni alle osservazioni di carattere ambientale

gennaio 2019

gruppo di lavoro

dott. urb. Federico Tenconi

dott. urb. Roberta Gasparini, collaborazione aspetti VAS

AR/H ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
DI NOVARA E VERBAANO - CUSIO - OSSOLA
N.V.O. AMBITO TERRITORIALE
sezione A/B Federico Tenconi n° 1219

GT.
plan territorio urbanistica ambiente
Roberta Gasparini Federico Tenconi pianificatori territoriali
laboratorio operativo via Colombo 40 28062 Cameri (NO) fax 0321.510464
gt.plan@bellinzago.it +39.039.3140548 ftenconi@bellinzago.it +39.039.4188511

il Sindaco

il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento



Indice dei capitoli

1. Premessa
2. Controdeduzioni ai contributi degli Enti con competenza ambientale

1. Premessa

In data 21.12.2018. con Delibera di Giunta Comunale n. 152 il Comune di Bellinzago Novarese ha adottato gli atti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 21 al PRG per avviare, nell'ambito del più generale processo di valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la procedura urbanistica di dismissione di un'area di proprietà (in conformità all'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i.), con destinazione a servizi pubblici e sulla quale insiste un fabbricato, con destinazione prevista a "micronido per infanzia", ad oggi mai entrato in funzione. La Variante prevede la modifica della destinazione d'uso con l'insediamento di funzioni per la residenza, il terziario e per servizi pubblici e privati.

Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, (effettuata con Procedimento Integrato, come previsto alla lettera I dell'Allegato 1 – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS della D.G.R. n. D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016), sono stati trasmessi i documenti adottati agli Enti con competenza in materia ambientale per i pareri e contributi di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

Nei termini di legge sono pervenuti i seguenti contributi:

- Regione Piemonte, Organo Tecnico Regionale, Direzione Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, con nota del 04.01.2019 (prot. n. 359)
- ARPA Piemonte – dip. Territoriale Nord-Est, con nota del 16.01.2019 8 (prot. n. 4021)
- A.S.L. NO - Azienda Sanitaria Locale Novara, con nota del 21.01.2019 (prot. 3940)
- Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio province di BI, NO, VCO e VC con nota del 24.01.2019 (prot. n. 842)
- Provincia di Novara – Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale Tutela e Valorizzazione Ambientale con nota del 14.01.2019 (prot. 974).

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni e contributi pervenuti da parte degli Enti competenti e le indicazioni per le conseguenti integrazioni agli elaborati di Variante, determinate a seguito delle prescrizioni derivanti dal parere dell'Organo Tecnico Comunale sulla VAS, a cura dell'arch. Lucia Ferraris.

2. Controdeduzioni ai contributi degli Enti con competenza ambientale

REGIONE PIEMONTE, Organo Tecnico Regionale VAS

Parere favorevole circa la non assoggettabilità alla VAS della Variante, con suggerimento di introdurre nel progetto i seguenti accorgimenti:

- a) suggerisce, relativamente all'inserimento paesaggistico, di esplicitare nella scheda normativa gli aspetti riguardanti l'impianto urbanistico, i caratteri tipologico – compositivi degli edifici, il disegno del verde;
- b) per quanto riguarda le opere a verde previste, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, richiede di specificare nell'art. 31 quater delle NtA che, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, sia rispettato quanto previsto dalla DGR n. 33-5174 del 12.06.2017;
- c) sarebbe opportuno che venisse effettuata, prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono;
- d) in relazione alla componente acustica, l'approvazione di una proposta di variante urbanistica comporta la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica comunale e degli eventuali piani di risanamento; inoltre, che il documento relativo alla verifica di compatibilità acustica dovrà:
 - richiamare gli esiti della verifica di compatibilità acustica dell'intervento in previsione, al fine di verificare la compatibilità della proposta di variante con la classificazione acustica del territorio comunale vigente;
 - valutare la congruità della scelta urbanistica proposta rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio di cui alla DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802;
 - individuare gli accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici;
 - valutare l'adeguatezza o la necessità di aggiornamento a seguito della variante degli eventuali piani di risanamento acustico già adottati;
 - qualora siano necessarie modifiche alla classificazione acustica comunale, dovrà essere avviata la procedura prevista dall'art. 7 della LR 52/2000, seguendo le linee guida di cui alla DGR n. 85-3802 del 06.08.2001, e dovranno essere adeguati i regolamenti comunali e i piani di risanamento di cui all'art. 6 della medesima legge.
- e) In merito alla componente acque, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e normata la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; non si dovrà aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole;
- f) per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sarebbe opportuno favorire l'utilizzo di pavimentazioni concepite con materiali permeabili o sistemi drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile, facendo eventualmente riferimento al documento "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo";
- g) relativamente agli aspetti energetici, per l'illuminazione a servizio della viabilità di accesso all'area fondiaria e alle aree a parcheggio in progetto, si invita alla scelta di impianti a basso consumo energetico al fine di contenere i futuri costi di gestione ed avere ricadute positive anche sul fronte della riduzione dell'inquinamento luminoso.

Si prende atto delle indicazioni, precisando quanto segue.

Per il punto a) si intende mantenere la scheda d'ambito "urbanistica ed ambientale" e riorganizzare il comma 6 "parametri e prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico" dell'art. 31 quater delle Norme di attuazione (NtA), sulla base dei criteri proposti nel parere, inerenti l'impianto urbanistico, i caratteri tipologico – compositivi degli edifici, il disegno del verde. Si conferma che l'ambito è comunque assoggettato a SUE – Strumento Urbanistico Esecutivo, al fine di permettere un maggiore controllo da parte dell'Amministrazione in merito alle soluzioni di pianificazione proposte e garantire l'attuazione delle opere in conformità a quanto previsto dalla convenzione.

In relazione ai caratteri tipologico – compositivi degli edifici e alla visuale verso il contesto agricolo, si precisa che nell'apparato normativo dell'art. 31 quater è già previsto il parametro dell'altezza (massimo tre piani abitabili fuori terra), specificando per l'area oggetto di variante che le tipologie edilizie mono - bifamiliari dovranno avere da uno a massimo due piani fuori terra e la tipologia plurifamiliare (palazzina) dovrà avere un massimo di tre piani fuori terra.

Per i punti a), b), c), in merito al disegno e alle opere a verde, sarà integrato l'art. 31 quater delle NtA con le seguenti prescrizioni:

- ✓ effettuare preliminarmente un'analisi agronomica per individuare le specie arboreo-arbustive più idonee al contesto,
- ✓ prevedere fasi di progettazione e realizzazione delle opere a verde che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione,
- ✓ rispettare per la progettazione e realizzazione degli interventi quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive

Per il punto d) si rimanda a quanto previsto dalla Relazione Tecnica di verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica, a cura dello studio Ecorad di Novara.

Per il punto e) sarà integrato l'art. 31 quater delle NtA con le seguenti prescrizioni:

- ✓ privilegiare impianti di recupero delle acque meteoriche per usi non domestici (ad esempio per irrigazione), integrati da sistemi di dispersione nel suolo;
- ✓ produrre un'adeguata documentazione idrogeologica che attesti l'efficacia del sistema di smaltimento e dispersione al fine di tutelare la falda acquifera.

Per il punto f) sarà integrato l'art. 31 quater delle NtA con la seguente prescrizione:

- ✓ Nei piazzali e nei parcheggi, sia privati che pubblici, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, e per i fossi d'infiltrazione, laddove possibile, è reso obbligatorio l'utilizzo di soluzioni progettuali specifiche per le aree pavimentate in modo da garantire permeabilità e parziale inerbimento, individuando il materiale che meglio si adatta al contesto, alle condizioni climatiche del luogo, alla resistenza e solidità, secondo criteri funzionali ed estetici.

Per il punto g) sarà integrato l'art. 31 quater delle NtA con la seguente prescrizione:

- ✓ Per il contenimento dell'inquinamento luminoso derivato dagli impianti di illuminazione pubblica è obbligatorio l'utilizzo di lampade a basso consumo.

ARPA PIEMONTE – DIP. TERRITORIALE NORD-EST

Parere favorevole circa la non assoggettabilità alla VAS della Variante, con suggerimento di introdurre nel progetto i seguenti accorgimenti:

Osservazioni documentali e procedurali

A. Nel documento tecnico mancano:

1. uno stralcio delle NTA riguardanti l'area oggetto di variante (per la destinazione vigente);
2. uno stralcio del piano di zonizzazione acustica comprendente l'area oggetto di variante e un intorno significativo;
3. uno stralcio del piano urbano del traffico (se esistente e vigente) comprendente l'area oggetto di variante e un intorno significativo;
4. l'individuazione cartografica delle fasce di rispetto ex art. 94 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. (captazioni idropotabili) per l'area oggetto di variante e un suo intorno significativo.

B. La verifica di possibile interferenza della variante con le aree SIC/ZPS/ZSC di Rete natura 2000 presenti sul territorio di Bellinzago Novarese (si segnala la necessità di interpellare gli Enti gestori).

Si prende atto delle indicazioni e si provvede ad integrare la documentazione mancante, precisando quanto segue.

Per il punto A1) si riporta nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità – Parte III: Conclusioni – cap. 1 “Valutazioni di sintesi degli impatti e relative prescrizioni” l'estratto normativo riguardante la destinazione vigente dell'area in variante “Art. 42 – Standard Urbanistici a livello locale”.

STANDARDS URBANISTICI A LIVELLO COMUNALE

Art. 42

- 1 Aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, pubbliche (di iniziativa pubblica o assoggettate a uso pubblico ai sensi dell'ultimo comma art. 21 LR/56/1977) o collettive (di interesse pubblico su iniziativa di Enti istituzionalmente competenti), a livello comunale, distinte in: istruzione - scuole materne e dell'obbligo attrezzature sociali - amministrative, culto, assistenza, sanitarie, culturali, servizi ecc. • verde
- parco urbano, gioco, sport parcheggi pubblici. all.21
- 2 Sulle aree di interesse pubblico o collettivo destinate alla istruzione e alle attrezzature sociali è ammessa una volumetria di 3 mc/mq; sono fatti salvi i poteri di deroga di cui all'art. 41 quater legge 1150/42; sulle altre aree sono ammesse attrezzature pertinenti alla funzione specifica. all.22
- 3 Sono fatte salve le facoltà di deroga di cui all'art. 41 quater della legge 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni.
- 4 Destinazioni d'uso consentite: abitazioni per il personale di custodia o per convivenze relative alle specifiche funzioni.
- 5 L'A.C. nell' ambito degli SUE e/o di specifiche convenzioni, può traslare all'interno degli ambiti e meglio localizzare le aree di interesse pubblico mantenendo costanti le relative superfici previste dal PRGI.

- 6 In sede di singoli PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE l'A.C. distribuirà le quantità e le funzioni - ove non specificatamente individuato dal PRGI - secondo i rapporti stabiliti dall'art. 21 della LR 56/1977 relative alle zone residenziali.
- 7 Nelle aree destinate o da destinarsi a parcheggio pubblico, gioco e verde, sono realizzabili autorimesse private interrate o seminterrate purchè venga assoggettata a uso pubblico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 LR 56/1977, l'area soprastante, con obbligo di manutenzione a carico dei privati.
- 8 Nelle zone di cui al titolo possono essere realizzati passaggi pedonali e carrai ad uso di lotti interclusi di proprietà privata.
- 9 Gli edifici privati devono distare dalle zone di cui al titolo almeno m 2,00, salvo diversa pattuizione in sede di convenzione con il Comune e salvo il rispetto delle distanze minime tra edifici.
- 10 Piccoli edifici monopiano al servizio di aree pubbliche attrezzate, con fronte non superiore a 5 metri, non costituiscono riferimento ai fini delle distanze tra pareti finestrate.

Per il punto A2) si riporta nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità – Parte II: Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate – cap. 1 “Analisi e valutazione degli effetti – Popolazione e Salute umana” lo stralcio del piano di zonizzazione acustica come riportato nella Relazione Tecnica di verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica, a cura dello studio Ecorad di Novara.

3.2 Analisi del Piano di Classificazione acustica.

Si è provveduto successivamente ad individuare una connessione diretta tra le definizioni delle classi acustiche e la destinazione d'uso del suolo assegnata dalla Variante al P.R.G.C., stabilendo la compatibilità delle destinazioni d'uso con l'attuale classificazione acustica o attribuendo un nuovo valore di classe acustica.

Il vigente Piano di Classificazione Acustica aveva assegnato a tale area, che allo stato di fatto è inserita in un contesto urbano prevalentemente residenziale, la classe acustica III – Aree di tipo misto, che comprende *“le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”*.

In base alla nuova destinazione d'uso, pertanto, lo scrivente per l'area in esame conferma essere IDONEA la classe acustica III.




Figura 6 Estratto P.C.A. vigente con identificazione dell'area in esame

3. *considerare nell'analisi ambientale il carattere cumulativo degli impatti, ovvero l'impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale;*
4. *sulla base di una corretta identificazione degli impatti, individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione da specificare nell'ambito della variante medesima;*
5. *per la tutela di flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi seguire le seguenti indicazioni di cui al punto 5.1 "Indicazioni operative atte a limitare le criticità ambientali riscontrate:*
 - *in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, si invita a prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga propaguli, ovvero elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche. Si vedano a questo proposito le DD.GG.RR. n.46-5100 del 18.12.2012, n.23-2975 del 29.2.2016 e n.33-5174 del 12.6.2017. Si tenga conto in particolare delle Linee Guida per la gestione e il controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale, approvate con D.G.R. n.33-5174 del 12.6.2017;*
 - *per eventuali ripristini e messa a dimora di "arredo verdi", si suggerisce il ricorso ad essenze arbustive ed arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali*

In relazione alla "problematica" del consumo di suolo, come riportato nel DTP, si prende atto delle indicazioni contenute nel parere, precisando quanto segue.

Per il punto A1) la metodologia di calcolo utilizzata è quella prevista dalla Regione Piemonte (DGR 34-1915 del 27.07.2015 "Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte-edizione 2015") che costituisce il riferimento per tutte le procedure urbanistiche e di valutazione ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i., così come i riferimenti normativi al Piano Territoriale Regionale.

Allo stato attuale, l'area è interamente urbanizzata, delimitata da una recinzione, occupata da un fabbricato collocato in posizione centrale, servita da uno spazio a parcheggio asfaltato e per la restante porzione destinata a prato incolto; pertanto sarebbe da considerare "integralmente compromessa" in quanto vi è *"Perdita di una risorsa ambientale fondamentale dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. [...]"*.

Come si rileva inoltre dalla documentazione fotografica allegata non vi è manutenzione alcuna delle aree verdi, in quanto l'area risulta inutilizzata dal termine dei lavori di urbanizzazione, costituendo un ambito degradato in prossimità di aree residenziali.

Pertanto, si è valutato in termini quantitativi il suolo potenzialmente non compromesso, ovvero il margine verso il territorio agricolo; tutelandone:

- una parte come fascia tampone piantumata arborea - arbustiva (pari a circa 1000 mq),
- una parte come superficie da mantenere permeabile all'interno dell'ambito (almeno il 40% della superficie fondiaria, ovvero circa 2000 mq).

Al tempo stesso, in termini qualitativi, è stata prescritta l'attenzione alla progettazione del verde, prevedendo uno studio agronomico preliminare, in relazione alle essenze ed alle tipologie da inserire in maniera idonea e funzionale al contesto (Art. 31 quater delle NtA - prescrizioni normative).

Si evidenzia inoltre che la variante di PRG non prevede l'adeguamento delle previsioni di piano allo stato di attuazione, in quanto la base digitale è relativa alla data di approvazione del PRG vigente (Variante Strutturale 2000). Pertanto non è possibile determinare una stima di dettaglio del

consumo di suolo come richiesto, fattibile solamente in caso di sostituzione della cartografia di base e necessario in caso di Revisione generale del Piano.

Per il punto A2) in relazione alla perdita di servizi ecosistemici, tale aspetto è chiaramente condiviso, anche se non dovrebbe essere oggetto di una procedura di Verifica di VAS connessa ad una modifica puntuale, parziale e di interesse pubblico non altrimenti localizzabile come la presente. Questo perché, per dare un quadro coerente, corretto e completo, occorre considerare tutto il territorio comunale, con una situazione dello stato di fatto e un quadro analitico aggiornato.

Si propone comunque l'applicazione della metodologia quantitativa in relazione al parametro della "sottrazione di carbonio" connessa al consumo di suolo (SE regolazione e mantenimento), forse l'unica applicabile ad un caso così circoscritto e limitato, finalizzato all'individuazione del dato comparabile e un possibile riferimento per la determinazione delle compensazioni ecologiche derivanti dal consumo di suolo.

Quindi per garantire il "bilanciamento" tra la perdita di suolo agricolo e le azioni di compensazione previste (rif. controdeduzione successiva) si è preso in esame il parametro "quantitativo" dell'assorbimento di carbonio (CO₂) per il suolo agricolo, in rapporto al dato assorbito dalle piantumazioni. Non avendo a disposizione dati univoci relativi al territorio in esame, sono stati presi come riferimento dati rilevati su casi analoghi, in particolare uno studio relativo a interventi di forestazione in ambito agricolo nella pianura padana (ERSAF 2012) e i dati ISPRA 2015-2016, i più simili rispetto al contesto territoriale di riferimento.

Considerando come il contenuto di CO₂ nel suolo agricolo delle aree di pianura soggette ad agricoltura intensiva e fortemente urbanizzate è generalmente basso (con valori intorno a 2,5 t/ha – fonte ISPRA 2016) e che nell'ambito del caso studio preso a riferimento indicano che nello strato superficiale (0-30 cm) nei terreni coltivati a seminativo possa essere immagazzinato carbonio organico pari a 3,75 t/ha su base annua, si può determinare un dato medio cautelativo pari a 3,5 t/ha annue, come riferimento per la quantificazione della "perdita di servizi ecosistemici" generata dalla trasformazione di suolo agricolo.

Analogamente, si riconosce l'importanza delle azioni di forestazione in ambito urbano al fine di contribuire al sequestro di CO₂, oltre alla loro funzionalità per altri servizi:

-ambientali (quali la connettività ecologica, la tutela della biodiversità, la mitigazione dell'isola di calore urbana, la cattura delle polveri sottili e di altri inquinanti aerodispersi, la protezione del territorio, etc.);

- sociali ed economici (benessere psico-fisico, educazione ambientale, riqualificazione edilizia, risparmio energetico, turismo, rivalutazione del patrimonio storico-artistico, contatto con la natura, etc.).

I dati rilevati sulla sottrazione di CO₂ sono anche in questo caso discordanti, in quanto sono molteplici i fattori che ne determinano la quantificazione tra i quali la tipologia dell'essenza, il sesto di impianto, ecc., nonostante nell'ambito urbano, le piantumazioni sono regolari e teoricamente controllate nella qualità, così come l'aspetto climatico e di qualità del suolo determinando una crescita ottimale delle specie. Inoltre, l'assorbimento della CO₂ varia sia al variare delle condizioni ambientali (temperatura, disponibilità di luce, etc.) che in funzione delle caratteristiche della specie (superficie fogliare, tassi di crescita, etc.) e dell'individuo (età, stato di salute, etc.). Gli spazi verdi urbani, soprattutto se alberati, possono rappresentare habitat idonei per varie specie animali e vegetali, contribuendo quindi alla loro conservazione e tutela sia locale che a scala più ampia. Pertanto anche le città, in particolar modo gli spazi verdi urbani, assolvono un ruolo importante per la conservazione della biodiversità, sia animale (soprattutto uccelli, ma anche invertebrati, comprese varie specie d'interesse comunitario) che vegetale.

Se prendiamo come riferimento i dati rilevati in un recente caso studio da parte dell'ISPRA, (inerente impianti arborei in ambito urbano), per alcune essenze tipiche del territorio quali:

- il tiglio selvatico (*Tilia cordata*) si stima una quantità di CO₂ immagazzinata pari a 3.660 Kg in 30 anni

- l'acero campestre (*Acer campestre*) una quantità pari a 4.807 Kg in 30 anni

- il cerro (*Quercus cerris*) una quantità pari a 4.000 Kg in 30 anni in città

dai dati evidenziati si può cautelativamente stimare un valore medio di 4 t/ha desunto dal valore medio annuo di 130 kg/pianta (riferito ad un anno), moltiplicato per il n. di essenze per ha. pari a ca 300.

Considerando che l'area in esame è localizzata a margine di un contesto agricolo e quindi più naturale rispetto al contesto edificato, si è stimato un valore medio leggermente più alto di assorbimento di CO₂, pari a 6t/ha.

Valutato che l'area permeabile compromessa è circa di 3.000 mq (50% della Superficie Territoriale) non essendo inclusa nella superficie del CSU – consumo di suolo urbanizzato, come da monitoraggio regionale, si sono determinati i seguenti valori per il parametro relativo alla sottrazione di carbonio (CO₂), riferito alla superficie agricola trasformata (perdita di valore ecologico) e al miglioramento ecologico in aree verdi urbane (Via Guido Donegani):

- la trasformazione dell'area di Variante comporta una riduzione della sottrazione di CO₂ pari a

$$0,3 \text{ ha (superficie permeabile compromessa)} \times 3,5 \text{ t/ha} = 1,05 \text{ t/anno};$$

- le azioni di compensazione ecologica comportano un incremento di sottrazione di CO₂ pari a

$$0,2 \text{ ha (superficie da piantumare)} \times 6 \text{ t/ha} = 1,2 \text{ t/anno}$$

Considerando il parametro del "servizio ecosistemico" della "sottrazione di carbonio" da parte di suolo e piante, le azioni di compensazione devono prevedere opere di compensazione ecologica per circa 2.000 mq per bilanciare la perdita di suolo permeabile.


Tali analisi e relative valutazioni saranno riportate nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità – Parte II: Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate – cap. 1 "Analisi e valutazione degli effetti – Suolo e sottosuolo".

Per il punto A2 e A4), correlati tra loro, si evidenzia che in merito alla "compensazione ecologica" si condivide il principio che il suolo agricolo oggetto di trasformazione debba essere compensato e pertanto si rimanda a quanto pianificato e programmato dall'Amministrazione tramite il Piano del Verde Pubblico, composto da norme tecniche orientative e da progettazione preliminare di determinati ambiti.

Tra gli ambiti interessati dal Piano del Verde Pubblico è presente l'ambito denominato "Via Guido Donegani", ubicato in contiguità con l'area proposta in variante.



Estratto ortofoto



Estratto cartografico del Piano del Verde Pubblico

A fronte di tale programmazione pubblica per realizzare nuove aree a verde pubblico e della disponibilità delle aree sulle quali indirizzare azioni atte a bilanciare la perdita di suolo agricolo o comunque a ripristinare valori ecologici ed ecosistemici nell'intorno ove è presente la trasformazione, è stato valutato di introdurre nell'art. 31 quater di dare facoltà all'Amministrazione Comunale di prevedere nella convenzione del SUE opere di compensazione ecologica in attuazione del Piano del Verde Pubblico sulle aree dell'ambito denominato "Via Guido Donegani", finalizzate ad interventi di sistemazione del verde per migliorare l'aspetto ecologico dell'ambito.

Si evidenzia che la fascia arborea – arbustiva prevista lungo il perimetro dell'area in trasformazione, oltre ad avere funzione di mitigazione in relazione alle visuali verso il contesto agricolo, tende a compensare in parte la riduzione di suolo permeabile, in quanto il parametro di sottrazione di CO2 dato alle piantumazioni arboree/arbustive risulta più alto in quanto a margine di un contesto rurale.

Tali analisi e relative valutazioni saranno riportate nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità – Parte II: Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate – cap. 1 "Analisi e valutazione degli effetti – Suolo e sottosuolo" e sarà integrato l'art. 31 quater dell'apparato normativo.

Per il punto A3) e A4) in relazione al carattere cumulativo degli impatti, l'analisi degli effetti cumulativi sulle componenti ambientali è particolarmente pertinente in caso di numerose trasformazioni diffuse sul territorio (come in genere nelle Varianti generali), la cui rilevanza ambientale non risulta significativa se gli stessi interventi sono valutati singolarmente. La rilevanza di effetti assume, invece, un'importanza diversa se riferita alla totalità delle trasformazioni e alle interazioni che esse hanno sull'intero territorio comunale.

Nella presente Variante, per la tipologia di procedura e per l'interesse pubblico che l'intervento riveste, la trasformazione riguarda un singolo oggetto puntuale localizzato all'interno del perimetro del centro abitato, idoneo per il tipo di impianto e non impattante sotto il profilo acustico e infrastrutturale. La relativa valutazione globale degli impatti sull'ambiente ha determinato effetti limitatamente rilevanti in relazione alla specifica trasformazione prevista. Pertanto sono state inserite esclusivamente misure di mitigazione, comunque rilevanti in termini di risparmio energetico, limitazioni al consumo di risorse non rinnovabili, permeabilità dei suoli e funzione ecologica del verde tramite fascia arborea – arbustiva.

Considerando comunque l'effettiva limitata perdita di suolo permeabile e il ridotto impatto verso una globale valutazione territoriale, si richiama l'integrazione normativa riguardante la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere in sede di convenzione del SUE delle opere di compensazione ecologica da attuare all'interno dell'ambito previsto dal Piano del Verde Pubblico.

Per il punto A5) al fine di mitigare gli eventuali impatti potenziali negativi della realizzazione del piano sulle matrici biologiche, si introduce nell'art. 31 quater le seguenti prescrizioni normative:

- Per la realizzazione delle opere a verde, dovrà essere effettuata, nella fase di pianificazione esecutiva, un'analisi agronomica per individuare le specie arboreo-arbustive più idonee al contesto, rispettando quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive. In caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, occorre prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche.
- Dovrà essere prevista la sistemazione a verde delle aree perimetrali dell'ambito verso il margine agricolo, per una fascia di almeno 5m, piantumata con essenze autoctone arboree ed arbustive (come prevede la scheda d'ambito ambientale"), che si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità.

ASL NO – AZIENDA SANITARIA LOCALE

Parere favorevole circa la non assoggettabilità a VAS della Variante.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE BELLE ARTI E PAESAGGIO PROVINCE DI BI, NO, VCO E VC

Parere favorevole circa la non assoggettabilità a VAS della Variante, con le seguenti indicazioni.

- A. *Nell'area proposta mantenere l'edificio esistente o in alternativa prevedere la costruzione di un edificio che rispecchi la tipologia costruttiva locale tenendo in considerazione le seguenti indicazioni:*
 - 1. *siano inseriti interventi e misure mitigative,*
 - 2. *siano individuati criteri di progettazione edilizia tali da non compromettere lo skyline del paesaggio.*
- B. *Accertare la totale conformità degli interventi con il PPR approvato dal Consiglio regionale con DGR n. 233-35836 del 03.10.2017.*

Si prende atto delle indicazioni, precisando quanto segue.

Per il punto A1 e A2) si rimanda alle controdeduzioni espresse in riscontro ai pareri tecnici dell'OTR e di ARPA.

Per il punto B) sarà oggetto in tale fase di controdeduzioni alle osservazioni di carattere ambientale accertare la coerenza tra gli obiettivi della variante e gli obiettivi del PPR- Piano Paesaggistico Regionale.

PROVINCIA DI NOVARA

Per gli aspetti strettamente ambientali riferiti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, la Provincia di Novara si avvale del contributo tecnico di Arpa.

Si prende atto della nota, rimandando alle controdeduzioni espresse in riscontro al parere tecnico di Arpa.